

# CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI VEICOLO SENZA CONDUCENTE.

## ART. 1 - OGGETTO E CARATTERISTICHE DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto il servizio di noleggio di un veicolo senza conducente.

Il Servizio comprende, quale parte integrante e sostanziale, le seguenti coperture assicurative:

- responsabilità civile verso terzi, compresi trasportati, animali o cose (escluso quelle trasportate), con un massimale unico e complessivo di € 10.350.000,00 (diecilimionitrecentocinquantamila/00) e Carta Verde;
- ricorso terzi da incendio;
- responsabilità civile dei trasportati;
- incendio, furto e furto parziale dell'autoveicolo, compresa l'autoradio se di serie, se comprovati dalla denuncia alla pubblica Autorità, ed eccezione del furto delle merci o attrezzature, del bagagliaio, degli oggetti lasciati a bordo del veicolo, o accessori vari;
- danni accidentali al veicolo, compresi quelli derivanti da eventi sociopolitici ed eventi naturali.

## ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata di 7 mesi a decorrere dalla data di consegna del veicolo, che dovrà avvenire **massimo entro il 30/06/2024**.

Qualora il locatore non effettui o ritardi la consegna della fornitura, rispetto ai tempi suindicati, la Stazione appaltante procederà ai sensi di quanto previsto nel presente Capitolato in ordine alla risoluzione del contratto.

## ART. 3 – IMPORTO DELL’APPALTO

L’importo complessivo del servizio è pari ad € 4.760, IVA esclusa (€ 680,00 di canone mensile).

Il canone di noleggio del mezzo decorerà dal giorno di consegna alla Stazione appaltante attestato mediante redazione di apposito verbale.

## ART. 4 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’AUTOVEICOLO

L’autoveicolo proposto dal concorrente dovrà essere descritto tramite adeguata documentazione tecnica che illustri dettagliatamente le caratteristiche, le prestazioni ed i consumi dell’autoveicolo

offerto, allegando la scheda tecnica esplicativa.

Il veicolo deve essere coperto da garanzia del produttore, sollevando la Stazione appaltante da qualsiasi responsabilità derivante da difetti di qualità, malfunzionamenti, vizi occulti o palesi, o altre inadempienze.

#### **ART. 5 – CONSEGNA DEL VEICOLO**

L'affidatario dovrà consegnare il veicolo presso LORO SEDE. La consegna del veicolo rappresenta l'avvio dell'esecuzione del servizio.

L'affidatario dovrà tenere aggiornata la Stazione appaltante su eventuali fatti o impedimenti, comunque oggettivamente riscontrabili, che potrebbero far slittare i tempi di consegna. In tali casi, eccezionali e documentabili, la ditta affidataria dovrà comunque attivarsi affinché il tempo di consegna dell'autoveicolo sia rispettato ed intraprenderà tutte le azioni in suo potere affinché ciò avvenga, tenendo costantemente informata la Stazione appaltante.

Al momento del ritiro il veicolo dovrà essere dotato di copia del certificato assicurativo, della carta verde (o equivalenti), del Documento Unico di Circolazione e Proprietà e del manuale operativo. Il veicolo dovrà essere dotato di doppie chiavi, documentazione contenente eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza e duplicato del telecomando dell'antifurto (se previsto). L'attrezzatura ed il segnalatore di emergenza dovranno essere a bordo come previsto dal Codice della strada. Il veicolo viene consegnato con il pieno di carburante e dovrà essere riconsegnato con il pieno di carburante e tutti gli accessori consegnati.

In fase di consegna, il veicolo dovrà essere munito di copia della seguente documentazione tecnica:

- Libretto d'uso e manutenzione (contenente la tipologia e la frequenza degli interventi/controlli di manutenzione, necessari per assicurare il corretto funzionamento della vettura);
- Manuale di istruzione per il personale di guida;
- Elenco ed ubicazione delle strutture di assistenza dirette e/o convenzionate con il Locatore;
- Verbale, che la Stazione appaltante dovrà sottoscrivere, contenente almeno le seguenti informazioni:
  - Descrizione veicolo, targa, telaio, colore;
  - Presenza a bordo di quanto precedentemente elencato;
  - Km alla consegna;
  - Data e ora consegna;

- Assenza di danni visibili.

Il verbale di consegna sarà parte integrante del contratto di noleggio tra le parti.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di rifiutare il veicolo che non corrisponde a quanto contrattualmente pattuito. Il locatore è obbligato a ritirare immediatamente il veicolo rifiutato e a sostituirlo con altro idoneo, ovvero a provvedere ad eliminare le anomalie riscontrate entro il termine di 15 giorni consecutivi. Tale fattispecie è considerata ritardata consegna ai fini dell'applicazione delle penali di cui all'art. 12 con decorrenza dalla data del verbale.

#### **ART. 6 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLE PARTI**

Il Locatore non potrà reclamare alcunché nei confronti della Stazione appaltante, ad esclusione degli interventi imputabili ad un accertato uso improprio, incuria o negligenza, colpa grave, dolo, per i quali verranno addebitati alla stessa gli importi derivanti dal ripristino del veicolo.

Sono esclusi e quindi a carico della Stazione appaltante:

- il rabbocco di olio e liquidi;
- il carburante;
- il lavaggio interno ed esterno;
- contravvenzioni dovute alla circolazione o all'utilizzo del veicolo
- costi di riparazione degli pneumatici in tutti i casi di foratura.

Non saranno coperti dal servizio di assistenza e manutenzione gli interventi di manutenzione (riparazioni o sostituzioni) dovuti a:

- mancanza di manutenzione ed abituali controlli (es.: mancanza di acqua e di olio, od impiego di altri prodotti non conformi alle prescrizioni del Locatore);
- riparazioni effettuate non in accordo con l'operatività prescritta dai manuali di officina;
- avarie conseguenti a malfunzionamenti degli strumenti indicatori non tempestivamente segnalate;
- danneggiamenti derivanti da modifiche non autorizzate;
- non corretto uso, uso improprio o uso con dolo del veicolo;
- uso del veicolo per partecipazione competitiva a gare sportive;
- negligenza/incuria o imperizia del guidatore (per negligenza/incuria si intende mancata tempestività nel segnalare difetti o danni al veicolo o il non prestare l'adeguata attenzione nel preservare l'integrità del veicolo durante l'uso; per imperizia si intende l'utilizzo del veicolo

senza averne l'adeguata padronanza e l'utilizzo del veicolo in condizioni di terreno o condizioni atmosferiche palesemente non consone al tipo di veicolo).

La Stazione appaltante si obbliga a custodire, utilizzare ed a far utilizzare il veicolo con la massima cura e diligenza, nel rispetto della destinazione e delle caratteristiche del veicolo indicate nella carta di circolazione e nei limiti previsti dalla legge, nonché a:

- non utilizzare, anche per il tramite di terzi, il veicolo per il trasporto dietro corrispettivo di persone o di cose;
- non sublocare o noleggiare il veicolo;
- non affidare la guida del veicolo a persone diverse da quelle autorizzate nel verbale di consegna o comunque persone sprovviste della relativa abilitazione alla guida;
- non trasportare animali, sostanze e qualsiasi altra cosa che, a causa della sua condizione di odore, possa danneggiare il veicolo e/o ritardare la possibilità di rinoleggiarlo; in caso di pulizia straordinaria del veicolo verrà addebitata alla stazione appaltante la somma eventualmente sostenuta dal locatore;
- non eseguire alcun lavoro di riparazione sul veicolo noleggiato senza il consenso scritto del locatore, salve le ipotesi di piccole riparazioni da eseguirsi con necessità ed urgenza, per un importo non superiore ad € 150,00 (iva esclusa) per ogni singola riparazione, nel qual caso la stazione appaltante potrà provvedere a saldare direttamente la fattura (intestata al locatore), con diritto di rimborso dietro presentazione al locatore della fattura stessa quietanzata;
- informare immediatamente il locatore di eventuali guasti del veicolo interrompendo la circolazione del medesimo, rimettendosi alle indicazioni del locatore in ordine all'eventuale sostituzione o riconsegna del veicolo;
- rifornire il veicolo usando il corretto carburante e mantenere diligentemente il veicolo controllando il livello dei liquidi ed effettuando, laddove necessario, gli opportuni rabbocchi;
- non adibire il veicolo a trasporto di persone e/o cose in eccedenza a quanto indicato nel libretto di circolazione e in quello "anno di manutenzione" della casa costruttrice, né a trasportare merci pericolose e di contrabbando;
- custodire il veicolo con la migliore diligenza e fare quanto necessario per garantire la migliore sicurezza del veicolo;
- consentire in ogni momento al Locatore di verificare la condizione del veicolo;
- non far circolare il veicolo in Paesi diversi da quelli assicurativamente coperti dalla carta verde.

In caso di guasto del veicolo il Locatore dovrà provvedere, a proprie spese, alla sostituzione dello stesso.

La stazione appaltante è responsabile direttamente per ogni danno derivante dalla circolazione e/o custodia del veicolo noleggiato e si obbliga ad indennizzare il Locatore da eventuali pretese di soggetti terzi.

#### **ART. 7 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

#### **ART. 8 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE**

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Responsabile Unico del Progetto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Responsabile Unico del Progetto lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni dello stesso Responsabile Unico del Progetto.

#### **ART. 9 – MODIFICHE CONTRATTUALI**

Sono ammesse modifiche contrattuali nei modi e nei limiti di quanto statuito dall'art. 120 del d.lgs. 36/2023.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

#### **ART. 10 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Il RUP ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata:

a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;

b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il RUP, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il RUP redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il RUP indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del d.lgs 36/2023.

#### **ART. 11 – VERIFICA DI CONFORMITA'**

L'appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

#### **ART. 12 – INADEMPIMENTI E PENALITA'**

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.

Il responsabile del progetto determinerà in merito all'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo in relazione alla gravità dell'inadempimento. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma dello stesso RUP, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile. In tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

Qualora il Locatore non ottemperasse agli obblighi previsti nel presente Capitolato Speciale, la Stazione appaltante applicherà le penalità di seguito indicate:

- Omessa fornitura veicolo sostitutivo € 500,00;
- Ritardo nella consegna dei veicoli eccedente il 10° giorno successivo allo scadere del termine di consegna, per ogni giorno solare € 50,00;
- Disservizio causato da inadempimento anche parziale ovvero irregolare esecuzione degli obblighi contrattuali € 300,00.

### **ART. 13 – RISOLUZIONE**

La stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti.

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal responsabile del progetto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- ritardo nella consegna superiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine stabilito;
- frode nella esecuzione dell'appalto;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;

- interruzione totale del servizio verificatasi senza giustificati motivi;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempimenti tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

#### **ART. 14 – RECESSO**

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite posta elettronica certificata. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del D.Lgs 36/2023 e del relativo allegato II.14.

#### **ART. 15 – PAGAMENTO DELLE FATTURE**

I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: UFX1ZX, previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni.

In ogni caso, qualora le fatture pervengano anteriormente al citato accertamento, il termine di cui sopra decorrerà solo dopo il completamento del menzionato accertamento.

L'accertamento di conformità deve concludersi entro trenta (30) giorni dall'esecuzione del servizio.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della Ditta. I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Il codice CIG relativo al servizio di cui trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dall'aggiudicatario in relazione al presente appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

#### **ART. 16 – REVISIONE PREZZI DEL SERVIZIO**

È ammessa la revisione del prezzo d'appalto.

La revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.

La richiesta di revisione in aumento del prezzo dovrà essere formulata dall'operatore economico aggiudicatario dell'appalto e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni trenta decorrenti dalla richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento di prezzo da corrispondere.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

#### **ART. 17 - NUOVE CONVENZIONI CONSIP**

In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del d.l. 95/2012, convertito in L. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l'impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.

L'amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso l'amministrazione provvederà a corrispondere all'appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire.

#### **ART. 18 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Il concorrente può dichiarare, nella documentazione di gara, le parti di servizio che intende eventualmente subappaltare.

Sono comunque vietati l'integrale cessione del contratto di appalto e l'affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni che ne sono oggetto, così come l'esecuzione prevalente delle prestazioni ad alta intensità di manodopera. Il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le prestazioni prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

#### **ART. 19 - STIPULA DEL CONTRATTO**

Il contratto relativo al presente affidamento verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio. Tutte le eventuali spese inerenti al contratto e consequenziali sono a carico della ditta affidataria.

## **ART. 20 - SICUREZZA**

Per il presente appalto non trova applicazione, ai sensi dell'art. 3-bis, del d. Lgs. 81/2008, l'obbligo della redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali.

I costi per la sicurezza sono pertanto pari ad Euro Zero.

## **ART. 21 - FORO COMPETENTE**

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto sarà competente il Foro di Cremona. È esclusa ogni competenza arbitrale.

## **ART. 22 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI**

Gli obblighi di condotta previsti dal "Codice etico e comportamentale", approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 2014.V.69 del 02/04/2014, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa affidataria dell'appalto.

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento". La stazione appaltante comunicherà all'impresa aggiudicataria, mediante apposita comunicazione, l'indirizzo URL del sito della stazione appaltante in cui il menzionato "Regolamento" è pubblicato, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente".

## **ART. 23 – NORMATIVA DI RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici

## **ART. 24 - RISERVATEZZA**

Facendo riferimento all'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) titolare del trattamento è Azienda Sociale del Cremonese ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec [aziendasocialecr@pec.it](mailto:aziendasocialecr@pec.it) , tel. 0372 803430, e-mail [protocollo@aziendasocialecr.it](mailto:protocollo@aziendasocialecr.it) ;
- b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è l'Avv. Papa Abdoulaye Mbodj. ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec [abdoulaye.mbodj@milano.pecavvocati.it](mailto:abdoulaye.mbodj@milano.pecavvocati.it) tel. 02798878, mail [dpo@aziendasocialecr.it](mailto:dpo@aziendasocialecr.it) ;
- c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2, lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori di Azienda Sociale del Cremonese implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 36/2023 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.

**Il Direttore Generale  
Dott. Graziano Pirotta**